

# **REGIONE LAZIO**



**Dipartimento**                    ISTITUZIONALE E TERRITORIO

**Direzione Regionale**        AGRICOLTURA

## Decreto del Presidente

**DECRETO N. T00270        DEL 6 AGOSTO 2012**

**Oggetto:** Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2012/2013.

## **LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

**VISTO** il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTA** la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l'articolo 34;

**VISTA** la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

**VISTA** la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa”;

**VISTE** le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

**VISTA** la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14, concernente: “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modifiche, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione

della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

**VISTA** la Legge di conversione, con modificazioni, n. 133/2008 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede l'istituzione dell'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale con le funzioni dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni;

**VISTE** le modifiche ed integrazioni apportate alla Legge 157/92 dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009” (pubblicata sul S. O. n. 138 alla GURI 25 giugno 2010 n. 146);

**VISTO**, in particolare, l'articolo 18 della Legge 157/1992 e successive modifiche che, al comma 1, stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia, e, al comma 2, attribuisce alle Regioni il potere di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i “..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato...” per le singole specie;

**VISTO** che la richiamata modifica alla Legge 157/1992 non ha disposto, per quanto attiene le specie di caccia e i periodi di attività venatoria, una modifica diretta al comma 1 dell'art. 18, ma l'inserimento di un nuovo comma, l'1-bis, con il previsto richiamo al divieto dell'esercizio venatorio per ogni singola specie: “*durante il ritorno al luogo di nidificazione*” (art. 1 bis lett. a) e “*durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*” (art. 1 bis lett. b);

**CONDIDERATO** che i predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della l. 157/1992 dall'art. 42 della legge 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE;

**PRESO ATTO** delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

**TENUTO CONTO** che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, la “... *la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale. Infatti, a parità di pressione venatoria, nella seconda metà dell'inverno la mortalità dovuta alla caccia tende ad essere progressivamente sempre più additiva rispetto alla mortalità naturale e non sostitutiva di questa, come può avvenire invece durante l'autunno e la prima parte dell'inverno. In altre parole se il prelievo si prolunga oltre la metà dell'inverno aumenta progressivamente la probabilità di sottrarre alla popolazione individui caratterizzati da una crescente speranza di sopravvivenza, i quali andranno a formare lo stock nidificante da cui dipende la conservazione e la produttività della popolazione stessa. Di fatto la caccia in periodo tardo invernale o addirittura all'inizio della primavera è controproducente anche per gli interessi dei cacciatori, i quali dovrebbero avere a cuore il mantenimento di popolazioni*”

*altamente produttive....” “...Esiste evidentemente un certo margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell’inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92. La data estrema del 31 gennaio per la chiusura della stagione venatoria riguardante i migratori è peraltro adottata dalla maggior parte dei paesi europei e, al di fuori dell’Europa, da paesi che hanno un approccio tecnico alla gestione della caccia, come il Canada e gli Stati Uniti.”;*

**CONSIDERATO** inoltre che l’ISPRA, con nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto “Interpretazione del documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42””, ha comunicato alla Federazione Italiana della Caccia che : *“rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici””;*

**DATO ATTO** che il calendario venatorio è, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra;

**VISTA** l’ordinanza del TAR Lazio – Sezione Prima Ter, 12.11.2010, n. 04908, che riferendosi ai pareri resi dall’ISPRA precisa, tra l’altro, che: “l’art. 7, comma 1, della l. n. 157/1992, qualifica tale istituto come *“organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province”*, la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l’istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività, il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dall’Amministrazione regionale, la quale ha, però, l’onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l’hanno portata a disattendere il parere;”;

**VISTO** il parere rilasciato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e inviato con nota n. 0021332 del 04.06.2012, relativamente alla bozza di calendario venatorio 2012-2013, trasmesso dalla Direzione Regionale Agricoltura;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da autorevoli istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;

**TENUTO CONTO** che la direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la direttiva 79/409/CEE, non indica date precise in merito alla stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limita a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);

**CONSIDERATO** che l'art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui: *“In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale”* ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono individuate le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva n. 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis Corte Costituzionale sent. n. 233 del 2010);

**VISTO** il documento “Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU” elaborato dal Comitato Ornis, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 che riporta indicazioni di massima specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e che afferma tra l'altro- *“In generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle POPOLAZIONI e non ai singoli uccelli”*;

**VISTA** la “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici”, documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria; con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10;

**VISTE**, in particolare, le previsioni di applicazione delle indicazioni di cui al punto 2.7 (“analisi delle sovrapposizioni”) del documento da ultimo richiamato;

**CONSIDERATO**, inoltre, che in base ai sopra riferiti documenti, la sovrapposizione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione “teorica” o “potenziale” (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione “reale”;

**OSSERVATO** al riguardo che se tali asserzioni fossero inoppugnabili, non si potrebbe comprendere come in diversi Stati membri si continuino a tollerare per alcune specie addirittura

sovrapposizioni per più decenni. Emblematico, in tal senso, il caso del colombaccio (cfr. la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE (ora 2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici” della Commissione europea) per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decenni in Irlanda);

**VISTA** la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: “Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 .....“ che riferendosi alla suddetta Guida riporta: *.....”tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire “maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia” nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa.”*

**RILEVATO**, altresì, che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia;

**CONSIDERATO** che la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie regioni di un singolo stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell’inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai KC nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale;

**VISTO** il documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto dall’ISPRA gennaio 2009.

**RILEVATO** che le indicazioni dell’ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori, contenute nella Guida ai Calendari venatori....., (categorie SPEC) sono direttamente le conclusioni solo dell’ente BirdLifeInternational, e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali, valutato che la situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori vada stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLifeInternational.

**VISTE**, altresì, le indicazioni tecniche fornite dalle Province per la formulazione del calendario venatorio annuale ai sensi dell’art. 34, comma 12, della Legge Regionale n. 17 del 1995 e dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), nelle sedute del 18.05.2012, del 14.06.2012, del 26.06.2012 e del 09.07.2012;

**PRESO ATTO** che nella riunione del CTFVR del 14.06.2012, convocata per l’esame della proposta di calendario venatorio regionale stagione 2012/2013 elaborata a seguito delle indicazioni della precedente riunione del 18.05.2012 e del parere ISPRA inviato con nota n. 0021332 del 04.06.2012, è emersa una modifica al calendario stesso accolta in larga maggioranza dai presenti, che viene proposta in base all’acquisizione di ulteriori studi e approfondimenti. Tale modifica

riguarda la chiusura della caccia delle specie cesena, tordo bottaccio e tordo sassello al 31 gennaio 2013 anziché al 20 gennaio;

**PRESO ATTO** che nella riunione del CTFVR del 09.07.2012, convocata per l'esame della proposta di calendario venatorio regionale stagione 2012/2013 elaborata a seguito delle indicazioni della precedente riunione 26.06.2012 è emersa la richiesta di riformulazione dell'articolo 4 (Carniere) del documento Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2012/2013, accolta in larga maggioranza dai presenti, tale modifica deve essere inviata all'ISPRA per il parere previsto dall'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

**VISTO** il parere rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e inviato con nota n. 0026465 del 12.07.2012, relativamente alla riformulazione dell'articolo 4 (Carniere) del documento Calendario venatorio e regolamento per la stagione 2012/2013, decisa nella riunione del CTFVR del 09.07.2012;

**TENUTO CONTO** che gli ultimi dati sull'avifauna acquatica svernante nel Lazio raccolti nel volume "*Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (A Cura Di), 2009. L'avifauna Acquatica Svernante Nelle Zone Umide Del Lazio. Edizioni Arp (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 176 Pp.*", rilevano un incremento numerico per tutte le specie cacciabili della famiglia Anatidae ad eccezione del Codone (*Anas Acuta*), per il quale comunque il leggero decremento non è imputabile, secondo la letteratura scientifica, al prelievo venatorio ma probabilmente a modifiche dell'habitat e a cattura nei luoghi di svernamento africani. (*Hagemeijer, EJM and Blair MJ (eds), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: their distribution and abundance, 1997 T and AD Poyser, London*);

**ATTESO** che la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

**RITENUTO** opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria, ed in particolare esplicitarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

**Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata anche opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di

*settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna”.*

**Fagiano (*Phasianus colchicus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- il prelievo venatorio di questa specie nel mese di dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento “Key Concepts”;
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito soltanto nelle aziende faunistiche venatorie, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali approvati dalla Provincia, nelle aziende agri-turistiche venatorie e nelle aree oggetto di interventi di gestione secondo le previsioni di piani di prelievo proposti dagli ATC e approvati dalla Provincia, condizionati dall'esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di popolazioni in grado di garantire il prelievo stesso;
- le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura a tale specie.

**Merlo (*Turdus merula*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

**Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *“il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico”;*



- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

**Tortora (*Streptopelia turtur*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

**Alzavola (*Anas crecca*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Beccaccino (*Gallinago gallinago*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Canapiglia (*Anas strepera*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Codone (*Anas acuta*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell’adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.

**Fischione (*Anas penelope*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2),
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Folaga (*Fulica atra*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentito dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Frullino (*Lymnocryptes minimus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di dieci capi .

**Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

**Germano reale (*Anas platyrhynchos*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Va tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";*

- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Marzaiola (*Anas querquedula*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (2 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Mestolone (*Anas clypeata*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Moretta (*Aythya fuligula*)**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- in relazione al problema della confusione fra la moretta e la moretta tabaccata si evidenzia che la specie moretta tabaccata è giudicata in incremento in Italia sia come popolazione svernante che nidificante (Melega, 2003), che la stessa moretta tabaccata è giudicata in incremento nella regione Lazio come svernante (Brunelli et al., 2009) e ciò è avvenuto in un arco temporale (1993-2008) in cui la moretta è sempre stata cacciabile in Lazio;
- la regione Lazio non rappresenta un'area di interesse per la nidificazione della moretta tabaccata (Melega, 2007);
- la specie moretta tabaccata è stata registrata durante i censimenti invernali esclusivamente in aree protette;
- la specie moretta tabaccata compie la migrazione post nuziale fra agosto e novembre, di conseguenza con l'apertura della caccia alla moretta il 1 novembre si riduce ulteriormente il rischio di abbattimenti in quanto la migrazione della stessa specie è alla fine
- la specie moretta fa registrare un incremento delle presenze dei contingenti svernanti in Lazio dimostrando così che l'attività venatoria non ha influenzato negativamente le presenze di questa specie;
- a recepimento del principio di precauzione si dispone il posticipo dell'apertura della caccia alla moretta il 1 novembre 2012 e la riduzione del numero di capi abbattibili al giorno e stagionali rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.

**Moriglione (*Aythya ferina*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1 decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide laziali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

**Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (3 decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venticinque capi.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002) e, i dati più aggiornati riferiti alla regione Lazio (Brunelli M., Corbi F., Sarrocco S., Sorace A. (a cura di), 2009. L'avifauna acquatica svernante nelle zone umide del Lazio. Edizioni ARP (Agenzia Regionale Parchi), Roma - Edizioni Belvedere, Latina, 176 pp) dimostrano un incremento della popolazione svernante.

**Porciglione (*Rallus aquaticus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

**Volpe (*Vulpes vulpes*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 16 settembre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "I metodi di stima delle popolazioni sono ben conosciuti e standardizzabili, ma vengono applicati solo in relativamente poche realtà locali e sono finalizzati a modulare le attività di controllo numerico piuttosto che il prelievo venatorio. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere

sulla dinamica delle popolazioni. Le attività di controllo della Volpe, condotte dagli enti gestori ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/92, sono in grado di condizionare la consistenza e la dinamica delle popolazioni solo in casi limitati, ove si concentrano in maniera intensa e su aree di piccole dimensioni”;

- per limitare il disturbo alle altre specie, nel mese di gennaio l'uso dei cani da seguita, per la caccia alla volpe, è consentito soltanto a squadre autorizzate dalle Province esclusivamente nei territori ove è consentita la caccia in forma programmata o a gestione privata e non interessati dalle azioni di immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

### **Lepre europea (*Lepus europaeus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2011 al 9 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale.
- a maggior tutela della specie ha previsto una chiusura anticipata al 9 dicembre, ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre-ottobre (come si rileva dal grafico “*Fenologia delle nascite nella lepre europea*” incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;
- unificare l'inizio del prelievo alle due specie classiche di selvaggina stanziale: lepre e fagiano con l'inizio della stagione venatoria consente una differenziazione dell'attività venatoria con conseguente ripartizione della stessa pressione su più specie;
- da ultimo, non è da sottacere che le regioni limitrofe, con le quali tradizionalmente esiste un marcato interscambio dei cacciatori, prevedono per tale specie la data di apertura alla terza domenica di settembre, coincidente con l'apertura generale della caccia. Nella gestione pratica qualora si prevedesse una apertura posticipata della caccia alla lepre nel territorio della Regione Lazio si verificherebbe una maggiore pressione venatoria su detta specie dovuta allo spostamento dei cacciatori residenti nelle regioni limitrofe che avrebbero l'opportunità di effettuare, di fatto, una seconda apertura alla lepre (prima apertura sul proprio territorio, seconda sul territorio della Regione Lazio);
- le Province escludono il ripopolamento artificiale ed il prelievo sulla lepre europea (*Lepus europaeus*) nelle aree importanti per la lepre italiana (*Lepus corsicanus*) di cui vi è prova scientifica, validata da parte dell'ISPRA.



**Allodola (*Alauda arvensis*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*";;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere annuale a non più di cento capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI - PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007).
- dal 1 ottobre al 30 novembre il carniere giornaliero rimane fissato a venti capi, fermo restando il limite massimo annuale consentito;
- dal 1 dicembre al 31 dicembre ha limitato il carniere giornaliero a cinque capi, fermo restando il limite massimo annuale consentito;

**Beccaccia (*Scolopax rusticola*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 20 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a 2 capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, inferiore al limite suggerito dall'ISPRA rispettivamente di 3 e 20 capi;
- la caccia inizia alle ore 8.00 e termina mezzora prima rispetto agli orari previsti dal calendario per le altre specie; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie rileva: "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha inizio alla fine di agosto e termina in novembre, con lo sviluppo massimo da metà ottobre a tutto novembre; la migrazione di ritorno ai quartieri riproduttivi ha luogo tra febbraio e la metà di aprile...";
- il territorio della Regione Lazio non è generalmente interessato dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
  - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);

- temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
- temperature minime giornaliere molto basse;
- temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
- estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
- durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.

### **Cesena (*Turdus pilaris*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione ;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scabba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208" , gli autori affermano a pag.108 : "*A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile*";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;

- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

#### **Colombaccio (*Columba palumbus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

#### **Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la cornacchia grigia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

#### **Gazza (*Pica pica*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di"*

*incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

### **Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: *“Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile”.*

### **Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: *“considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell’apertura della caccia al 1° ottobre”.*
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici“ se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati dalla pubblicazione "Il tordo bottaccio *Turdus philomelos* a Castel Fusano – RNSLR – (Roma) status e fenologia. (S. De Vita & M. Biondi). 15° Convegno Italiano di Ornitologi. Cervia 21-25 settembre 2011, in stampa." che ha effettuato un monitoraggio di un area campione (Castel Fusano) sul litorale laziale durata 11 anni, e che riporta: "Localmente la fase di migrazione prenuziale avviene a partire dalla III decade di febbraio con numeri ancora modesti per arrivare ad un picco tra la I e la II decade di marzo (68.7 ind. medi DS = 12) con buone presenze fino alla I decade di aprile per affievolirsi fino alla II decade ed esaurirsi poi entro la fine di aprile (nessun individuo è stato avvistato durante la III decade di aprile). Rispetto all’andamento stagionale delle riprese italiane di soggetti inanellati all’estero (n 1.272) (Volponi e Spina, 2008) l’area, pur manifestando un andamento migratorio post-riproduttivo sostanzialmente sovrapponibile, sembrerebbe divergere dai dati nazionali specialmente durante la stagione invernale che evidenzia invece picchi invernali a partire dalla III decade di gennaio da noi localmente non riscontrati”;

- i dati del “*Programma di Studio Degli Uccelli di Interesse Venatorio Nel Lazio*” - Relazione Conclusiva a Cura Di Dott. M. Sacchi, Dott. S. Volponi, Dott. F. Spina INFS 2006, in base all’analisi delle catture in quattro punti della regione Lazio tra cui uno ubicato nell’isola di Ventotene (quindi frequentata quasi esclusivamente da esemplari in migrazione) confermano che, pur non essendo attivo l’inanellamento nelle prime 4 pentadi di gennaio, e dato lo scarso numero di soggetti inanellati nella pentade 5 (2 esemplari) e 0 nella pentade 6, un movimento di migrazione prenuziale seppur minimo si verifica a partire dalla pentade 7 (FEB 1) per poi scemare e iniziare a crescere nuovamente in modo rilevante dalla pentade 10 (probabile reale inizio della migrazione prenuziale), come confermato dalle affermazioni che gli stessi autori riportano nella scheda descrittiva del tordo bottaccio presente nello studio: “ *Le popolazioni migratrici sono di passo da fine settembre a novembre e in febbraio-marzo*”;
- i dati forniti dall’INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione “Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994” Biologia e conservazione della fauna, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che“...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio.” (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) “Licheri D., Spina F., 2002 – Biodiversità dell’avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae – Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208”; gli autori affermano a pag.111: “*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*”;
- nei dati forniti dall’ISPRA nella pubblicazione “ Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: “*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall’andamento dell’indice d’abbondanza*”;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere “TURDUS”*: sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un’accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l’inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag 20 : “*In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore*”;
- la bibliografia citata nella “Relazione tecnico-scientifica sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l’inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un’analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: “*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre-inizio novembre picchi prima-seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*”.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

### **Tordo sassello (*Turdus iliacus*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 31 gennaio 2013, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione " Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere " TURDUS":sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma : "*Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti*" (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turridae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): "*Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anticipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio*";
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): "*Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile.*";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 - *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr.*Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzhheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Olioso 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981*).;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione

degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

### **Cinghiale (*Sus scrofa*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 novembre 2012 al 31 gennaio 2013 e prevedere che: le Province, nell’ambito del regolamento di cui all’articolo 34, comma 13, della L. R. n. 17/1995, possono anticipare l’esercizio venatorio alla specie cinghiale (*Sus scrofa*) a partire dal 1 ottobre 2012 compreso, nel rispetto dell’arco temporale di cui all’articolo 18 commi 1 e 2 della Legge n.157/1992.

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede il periodo 1 novembre-31 gennaio con la possibilità di anticipare al 1 ottobre nel rispetto dell’arco temporale;
- l’ISPRA nel documento: “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all’attività venatoria, riporta che: “Il periodo di caccia previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per questa specie, se la caccia viene praticata in battuta o braccata”.

### **Starna (*Perdix perdix*):**

la Regione Lazio intende consentire il prelievo dal 1 ottobre 2012 al 29 novembre 2012, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 17/95), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- la Regione Lazio ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA: “*Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts*” (3° decade di settembre)”;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo e il carniere stagionale a non più di cinque capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l’attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- a maggiore protezione della specie, recependo le indicazioni dell’ISPRA, ha limitato fortemente le aree dove è possibile il prelievo, infatti la caccia alla starna è possibile:
  - nelle aree ove le Province accertano l’avvenuta stabilizzazione di popolazioni reintrodotte e, attraverso un costante monitoraggio, dimostrino la sostenibilità del prelievo venatorio, che comunque non deve superare il 15% della consistenza autunnale stimata, anche in relazione con il successo riproduttivo annuale di ogni popolazione ed il relativo piano di conservazione;
  - nelle aree oggetto di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani di prelievo proposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia o dalle Aziende Faunistiche Venatorie approvati dalla Provincia, condizionati dall’esistenza e consistenza, in ciascuna area o distretto, di densità comunque in grado di garantire la sostenibilità del prelievo stesso,
  - la caccia alla starna è comunque vietata nelle aree con attuale presenza di residue popolazioni ancora capaci di autoriprodursi (compresa una fascia di rispetto circostante di circa 10 km, da prevedersi anche nel caso in cui la medesime popolazioni siano localizzate entro il perimetro di aree protette), nonché nelle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzati alla costituzione di popolazioni stabili, fino ad avvenuta stabilizzazione.

**PRESO ATTO** che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

**PRESO ATTO** che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

**RITENUTO** opportuno, ai sensi dell'art. 34 comma 8 della L. R. n. 17/1995, nel periodo che va dal 1 ottobre al 29 novembre 2012, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì e fermo restando il numero massimo complessivo di giornate a disposizione per l'intera stagione venatoria, di consentire ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria, di usufruire, nell'A.T.C. di residenza venatoria, nell'ambito della medesima settimana, di cinque giornate di caccia;

**RITENUTO** opportuno, al fine di conseguire una riduzione della pressione venatoria alle specie stanziali, che tale deroga sia consentita soltanto al cacciatore che eserciti, nell'ambito delle cinque giornate, esclusivamente la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria;

**RITENUTO** opportuno, sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, che le Province organizzino adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di carniere, riferiti alla fauna migratoria, secondo una scansione per decenni, nel periodo che va dal 1 ottobre al 29 novembre 2012;

**VISTA** la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 .....“ con la quale il Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori per l'anno 2012/2013, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carniere prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

**RITENUTO** opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carniere giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 e 20 capi per cacciatore;
- codone, quaglia, pavoncella e tortora, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore;
- moretta, rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore;
- allodola, di 20 capi giornalieri nei mesi di ottobre e novembre, di cinque capi giornalieri nel mese di dicembre e di 100 capi stagionali per cacciatore;



**CONSIDERATO** che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 3 della legge regionale n. 17 del 1995, per addivenire alla formulazione dell'allegato "Calendario Venatorio 2012-2013", sono stati sentiti:

- le Amministrazioni provinciali;
- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale;

**PRESO ATTO** che l'ISPRA con nota n. 0021332 del 04.06.2012, ha inviato il parere relativamente all'ipotesi di calendario venatorio 2012-2013, Regione Lazio, ed ha inoltre evidenziato: "ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale", per completare le osservazioni al provvedimento in esame, ha ritenuto opportuno segnalare alla Regione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione:

1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA (attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici);
2. Utilizzo di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati;
3. Valutazione di incidenza della caccia sulla rete Natura 2000;

**CONSIDERATA** la segnalazione dell'ISPRA in merito agli Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA, si evidenzia che tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, nello specifico l'allegato III punto 4.1.4 prevede: "Le parti contraenti s'impegnano ad eliminare gradualmente l'utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000".

**CONSIDERATO** che l'impegno delle Parti, cioè degli Stati firmatari, si deve concretizzare attraverso una indicazione normativa nazionale che, tra l'altro, si sta progressivamente attuando, vedi Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007;

**PRESO ATTO** che la Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, ha recepito il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 17 ottobre 2007, che prevede per le Zone di Protezione Speciale, tra l'altro il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;

**RITENUTO** opportuno, a maggior tutela delle specie di uccelli acquatici, estendere il divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Lazio, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

**CONSIDERATO** il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

**CONSIDERATO** che l'ISPRA suggerisce a questa amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria;

**PRESO ATTO** che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

**CONSIDERATO** che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

**RITENUTO** che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

**RITENUTO**, pur avendo considerato il suggerimento dell'ISPRA, di non poter direttamente vietare utilizzo generalizzato di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

**RITENUTO** quindi opportuno, in via sperimentale, vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati. Le Province provvedono al monitoraggio degli abbattimenti selettivi e inviano alla Regione e all'Osservatorio Faunistico Regionale i relativi dati;

**RITENUTO** opportuno prevedere, attraverso le Province, l'Osservatorio Faunistico Regionale e gli A.T.C. una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati;

**PRESO ATTO** del suggerimento dell'ISPRA di considerare l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali";

**CONSIDERATO** che il Calendario venatorio regionale 2012-2013 recepisce totalmente le prescrizioni ed i divieti di cui Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928",

**CONSIDERATO** che già per la passata stagione venatoria la Direzione Agricoltura ha inviato alla Direzione Regionale Ambiente una nota formale prot. n. 321271/DA/10/22 del 19.07.2011 avente ad oggetto: "Valutazione di incidenza Calendario Venatorio Regionale stagione venatoria 2011-2012", al fine di conoscere l'orientamento in merito della Struttura tecnica competente. La Direzione Regionale Ambiente con nota prot. n. 343712 del 04.08.2011 così si esprimeva: "Visto che l'ISPRA... non esprime parere ma chiede una valutazione di opportunità circa la necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza il calendario venatorio, questa Direzione non lo ritiene opportuno ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente".

**RITENUTO** di conseguenza di aver valutato il suggerimento dell'ISPRA in materia di valutazione di incidenza;

**VISTO** il documento tecnico “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2012-2013 NEL LAZIO*”, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, (Allegato 1), redatto tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni richiamate;

**RITENUTO** di dover adottare e pubblicare il “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2012-2013 NEL LAZIO*”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1);

### **DECRETA**

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di adottare il “*CALENDARIO VENATORIO REGIONALE E REGOLAMENTO PER LA STAGIONE VENATORIA 2012-2013 NEL LAZIO*”, allegato come parte integrante e sostanziale al presente decreto (Allegato 1).

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La Presidente  
Renata Polverini